

Ponte del cielo affondato dal Tar

LA SENTENZA. Anche il Tar boccia il Ponte del cielo. I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso presentato dal Comune di Pescara, che aveva chiesto di annullare il provvedimento con cui la Soprintendenza belle arti e paesaggio dell'Abruzzo aveva detto no al pontile circolare di 84 metri di diametro che la Regione e l'amministrazione Alessandrini volevano realizzare nello specchio d'acqua antistante la spiaggia di Largo Mediterraneo. È vero, il milione di euro stanziato per costruire l'opera alle spalle della Nave di Cascella è stato dirottato sul Teatro Michetti per evitare di vedere sfumare le risorse ottenute con fondi Par Fsc. Ma l'ente aveva comunque deciso di iniziare la battaglia legale. Una guerra a colpi di ricorsi che si è chiusa con l'ennesimo, sonoro stop. Scrivono i giudici (presidente Michele Eliantonio, consiglieri Alberto Tramaglino e Massimiliano Ballorini): «Ciò che costituisce la base del diniego della Soprintendenza è l'esigenza di salvaguardare la visibilità del mare da quella particolare zona della città, essendo stato ritenuto che l'opera in questione, stante le sue caratteristiche, venisse ad interferire negativamente con tale esistenza». Secondo il Tar, dunque, «è vero che il provvedimento dà ampio spazio ad un'interpretazione della Nave di Cascella diretta ad escludere che possano essere frapposti ostacoli tra la stessa e il mare, tuttavia non può fondatamente sostenersi (come ha fatto il Comune) che il diniego sia basato essenzialmente su tale lettura della scultura»

.IL NODO DELLA COMPATIBILITA' La bocciatura è su tutta la linea: «Non si vede quale accorgimento tecnico o modifica progettuale potessero essere suggeriti dalla Soprintendenza, che ha espresso un netto dissenso sulla impostazione complessiva del progetto». In questo scenario, sostiene il Tar, non è rilevante che la Soprintendenza abbia deciso di disertare una seconda conferenza dei servizi. Anche perché, nel corso della riunione, non sono state apportate variazioni tali «da rendere superato il progetto per il quale fu richiesta l'autorizzazione». Quanto alle previsioni del piano paesistico regionale, «il fatto che questo strumento non escluda la realizzazione sul litorale di strutture di vario tipo - chiudono i giudici - non elide la necessità che l'autorità preposta verifichi la compatibilità dello specifico intervento con le concrete caratteristiche dei luoghi. Per quanto l'area non sia gravata da vincolo di inedificabilità assoluta, ciò non esclude, dunque, una valutazione negativa del progetto»